

SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE IN VIA S. ALLENDE – “EX AUTOCOSTRUZIONE” AD UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Con il presente contratto tra il:

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA con sede legale in Trezzo, alla Via P.IVA ..., in persona del sindaco pro-tempore ... , nato a ... il ... , domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito dei necessari poteri in forza di ... , (di seguito anche denominato “Amministrazione Comunale” o “Comune”); e

.... con sede legale in ..., alla via ..., C.F./P.I. ... in persona del legale rappresentante pro-tempore ... , nato a ... il ... , munito dei necessari poteri in forza di ... , (di seguito anche denominata “Assegnatario”);

Amministrazione Comunale e Assegnatario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

tra le suddette Parti si conviene e stipula quanto segue:

[PREMESSE]

Saranno inserite le premesse di rito sull'indizione, sullo svolgimento e sull'esito della procedura che ha condotto all'individuazione dell'Assegnatario.

Nelle premesse si darà altresì atto che è parte integrante delle premesse e del contratto tutto quanto avvertito e precisato nell'avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile comunale in via S. Allende - “ex autocostruzione” ad un ente del terzo settore, in particolare con riferimento alla natura del procedimento, della assegnazione e del contratto, trascrivendone di seguito integralmente i principali contenuti. Prima della sottoscrizione del presente contratto, i) l'Amministrazione Comunale ha validato e approvato il progetto di livello corrispondente a quello esecutivo per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del bene, conforme al progetto di prefattibilità approvato dal Comune di Trezzo sull'Adda con Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 16/10/2023; ii) l'Assegnatario ha rilasciato le due garanzie definitive di cui ai successivi articoli 16.1 e 16.2 del presente contratto.

*

Valore delle premesse. Le premesse si intendono parte integrante ed essenziale del contratto e della volontà negoziale manifestata dalle Parti.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale assegna a l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex autocostruzione" (sito in Trezzo sull'Adda e compreso tra via Allende - Via F.lli Cervi e Via Pietro Nenni, contraddistinto nel Catasto Terreni del Comune al Foglio 7, mappale 344, frazionato nell'anno 2005 dall'originario mappale 188), come meglio individuato nella deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Trezzo Sull'Adda n° 26 del 28/07/2023 e nel relativo allegato (allegati anche al presente contratto ai soli fini dell'individuazione del bene predetto).

Nell'immobile non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 – CONSEGNA

Il bene oggetto dell'assegnazione sarà consegnato all'Assegnatario solo a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva di cui al successivo Articolo 3.

Si applica quanto previsto all'art. 10, co. 1 del presente contratto.

ARTICOLO 3 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine di giorni 30 dalla validazione e approvazione del progetto esecutivo. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di comunicare all'Assegnatario l'intervenuta validazione e approvazione del progetto esecutivo nel termine di giorni 10 dalla validazione e approvazione medesima.

Tuttavia, costituiscono obbligazioni con effetti immediati in capo all'Assegnatario a decorrere dalla stipula del contratto unicamente il mantenimento delle garanzie di cui al successivo art. 16.

Per il resto, le Parti dichiarano che il presente contratto è condizionato sospensivamente al verificarsi della seguente condizione: positivo

completamento (collaudo ai sensi dell'art. 116 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) dei lavori di riqualificazione del bene oggetto del progetto esecutivo in premessa.

La condizione stabilita nel comma che precede dovrà avverarsi nel termine di ultimazione dei lavori definito nel cronoprogramma del progetto esecutivo, maggiorato di mesi 12 (per tener conto dei tempi per il collaudo e ritardi).

Resta, dunque, inteso che, se tale avvenimento (collaudo dei lavori) non si verificherà nel termine massimo appena stabilito, il contratto non inizierà mai a produrre effetti e le Parti non avranno alcun obbligo, né alcunché da pretendere l'una dall'altra.

La presente condizione si intende in favore di entrambe le Parti e non è rinunciabile da una sola di esse.

L'Amministrazione Comunale si impegna sin dalla sottoscrizione del contratto a pervenire, attraverso l'espletamento delle procedure e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, al completamento dei lavori di riqualificazione del bene oggetto dell'assegnazione, ma solo ed esclusivamente nei limiti delle proprie competenze, delle proprie responsabilità e delle risorse finanziarie appostate a bilancio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 16/10/2023 (ossia per una spesa massima complessiva pari a €. 2.280.000,00, comprensiva quindi di costi fiscali, di progettazione, direzione lavori, collaudi, imprevisti, riserve e quant'altro).

L'Amministrazione Comunale, pertanto, non risponde del non verificarsi dell'evento dedotto quale condizione sospensiva (ed il presente contratto non inizierà mai a produrre effetti e le Parti non avranno alcun obbligo) nel caso in cui sopravvengano cause ostative al positivo completamento dei summenzionati lavori di riqualificazione che non dipendano da dolo o colpa gravissima dell'Amministrazione Comunale nell'espletamento delle sue competenze e responsabilità, o qualora, per addivenire al positivo completamento dei summenzionati lavori di riqualificazione, siano necessarie risorse ulteriori a quelle appostate a bilancio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del

16/10/2023, e ciò a prescindere dalla prevedibilità o meno di tali maggiori costi.

In tale caso, l'Assegnatario non potrà pretendere la corresponsione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di alcuna somma (a qualsiasi titolo) o risarcimento o danno o indennizzo, e viceversa.

L'Amministrazione si impegna a sottoporre all'Assegnatario, al fine di consentirgli di trasmettere le sue osservazioni, le eventuali varianti in corso d'opera dell'appalto oggetto del progetto esecutivo in premessa.

ARTICOLO 4 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto del presente contratto è da destinare esclusivamente all'espletamento del servizio/dei servizi previsti nell'istanza/offerta di assegnazione presentata dall'Assegnatario, ossia ...

Il bene assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'esecuzione dei servizi indicati nella proposta progettuale dell'Assegnatario, salvo espressa autorizzazione del Comune.

Non è consentita l'assegnazione o il mantenimento della disponibilità del bene disgiunta dalla realizzazione della proposta progettuale per la quale lo stesso è stato assegnato.

È fatto espresso divieto di cedere il contratto ad altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico. È invece ammessa la sub-assegnazione parziale del bene esclusivamente a seguito dell'autorizzazione espressa del Comune.

La riscontrata destinazione all'uso di altri soggetti, che non sia previamente comunicata ed autorizzata dal Comune, comporta l'immediata revoca dell'assegnazione. In tale ipotesi, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, con incameramento integrale della cauzione, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In caso di revoca dell'assegnazione, i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano, senza che il Comune di Trezzo Sull'Adda sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - CANONE

Il canone di assegnazione deve essere corrisposto a partire dall'atto di consegna del bene all'Assegnatario (non è dunque dovuto alcun canone fino a tale data) ed è determinato in euro ... annui, come risultante dall'istanza/offerta di assegnazione presentata dall'Assegnatario nella procedura di cui in premessa.

All'atto della consegna del bene all'Assegnatario, l'Assegnatario anticiperà al Comune di Trezzo sull'Adda l'importo di euro 432.000,00 (somma corrispondente a quanto sopportato dal Comune per l'acquisto dell'immobile, come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2023).

Il predetto importo si intende quale corresponsione anticipata del canone per i primi 12 anni dalla data di consegna del bene.

A partire dal tredicesimo anno dalla data di consegna del bene dovrà essere versato il canone annuo, in un'unica soluzione, con versamento anticipato al 31/1 di ciascun anno, mediante apposito bollettino che sarà inviato dall'Amministrazione Comunale, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico dell'Assegnatario in base alla legge ed al presente atto.

Nel caso di mancata ricezione del bollettino entro 15 giorni dalla data sopra stabilita, sarà cura dell'Assegnatario contattare l'ufficio dell'Amministrazione Comunale deputato alla riscossione dei canoni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

In caso di ritardato pagamento del canone annuo, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi legali.

Il mancato pagamento del canone anticipato nonché, a partire dal tredicesimo anno di assegnazione, di due canoni annui anche non consecutivi, costituiscono motivo di decadenza dell'assegnazione e danno luogo alla automatica costituzione in mora dell'Assegnatario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del

presente contratto l'Assegnatario permanga nella detenzione dei locali nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dei locali stessi, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

ARTICOLO 6 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CANONE

Per ogni anno di assegnazione successivo al dodicesimo (intendendosi per tale l'anno Zero per l'applicazione della presente clausola di revisione), e sino al termine del contratto di assegnazione, il canone offerto dall'Assegnatario dovrà essere aggiornato nella misura della variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni all'Assegnatario.

ARTICOLO 7 – DURATA

L'assegnazione ha la durata di anni, come risultante dall'istanza/offerta di assegnazione presentata dall'Assegnatario nella procedura di cui in premessa, con decorrenza dalla data di consegna del bene all'Assegnatario.

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo tacito del contratto.

ARTICOLO 8 – RECESSO DELL'ASSEGNETARIO

L'Assegnatario, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto solo successivamente al termine del dodicesimo anno (dalla data di consegna del bene all'Assegnatario), previo preavviso di almeno mesi 3.

In caso di recesso anticipato rispetto al predetto termine (vale a dire rispetto alla conclusione del dodicesimo anno), l'Amministrazione Comunale, salvo diverso accordo, avrà diritto a trattenere l'intera somma corrisposta, a titolo di canone anticipato, dall'Assegnatario all'Amministrazione Comunale al momento della sottoscrizione del presente contratto di assegnazione.

In caso di recesso anticipato rimarranno a carico dell'Assegnatario tutte le spese da esso sostenute per l'esecuzione del presente contratto, senza alcun onere o indennità di sorta in capo all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 BIS – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Per superiori esigenze di interesse pubblico l'assegnazione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

In tale circostanza le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni necessarie ed occorrenti al fine di ridurre le eventuali conseguenze dannose per le Parti stesse.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale in buono stato di uso e manutenzione.

In caso di revoca disposta dall'Amministrazione Comunale nei primi dodici anni di validità del presente contratto di assegnazione, la medesima Amministrazione Comunale restituisce all'Assegnatario la quota del canone anticipato (corrisposto dall'Assegnatario all'Amministrazione Comunale al momento della sottoscrizione del presente contratto) corrispondente agli anni di assegnazione – o loro frazione - non goduti (ad esempio, laddove l'Amministrazione Comunale revocasse l'assegnazione con decorrenza dall'ultimo giorno del terzo anno, sarà restituita all'Assegnatario la quota di canone anticipato corrispondente agli anni dal quarto al dodicesimo).

ARTICOLO 8 TER – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione Comunale, in caso di risoluzione per inadempimento dell'assegnatario, nonché in ogni altro caso in cui l'Assegnazione si sciogla per causa imputabile all'Assegnatario, ha il diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione degli interventi oggetto degli indirizzi progettuali indicati nell'istanza di assegnazione dall'Assegnatario e connessi alla destinazione d'uso dell'immobile da esso proposta (come meglio descritto al par. 6.2.B dell'avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile comunale in via S. Allende - "ex autocostruzione" ad un ente del terzo settore). I canoni anticipati saranno trattenuti (senza che producano interessi o diano diritto a rivalutazione) fino alla quantificazione

del danno e saranno restituiti all'Assegnatario per la sola quota eccedente il danno patito dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - GRATUITÀ DELLA GESTIONE

L'Assegnatario garantisce e impronta l'esecuzione dei servizi svolti nell'immobile al principio della mera copertura dei costi, non potendo perseguire, nello svolgimento delle medesime attività, alcun profitto (vale a dire alcun ricavo eccedente la copertura dei costi).

Di conseguenza:

- i) l'assegnatario potrà avvalersi di lavoratori unicamente nella misura necessaria alla regolare esecuzione dei servizi e nel rispetto dei requisiti imposti dalla legislazione in materia, mentre i volontari potranno essere rimborsati solo per le spese effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dallo stesso ente.
- ii) gli eventuali benefici eccedenti la copertura dei costi derivanti dalla gestione dei servizi devono essere reinvestiti dall'assegnatario al fine di raggiungere l'obiettivo sociale di interesse generale da esso perseguito.

ARTICOLO 10 – INTERVENTI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

All'atto della consegna del bene all'Assegnatario, quest'ultimo non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per l'esecuzione di eventuali interventi ulteriori a quelli facenti parte i) del progetto di prefattibilità approvato dal Comune di Trezzo sull'Adda con Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 16/10/2023, ii) del progetto esecutivo in premessa, come risultante anche dalle eventuali varianti in corso d'opera autorizzate dall'Amministrazione nel corso della realizzazione dei lavori in esso previsti.

Dalla consegna del bene, l'Assegnatario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le attività di conservazione, arredamento, allestimento, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessarie per ottenere l'idoneità del bene assegnato all'uso da esso indicato in offerta; tra gli oneri posti a carico dell'Assegnatario - sempre relativi ad interventi che si dovessero rendere necessari successivamente alla consegna del bene allo stesso - si intendono inclusi anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia,

incluso l'eventuale aggiornamento catastale.

Durante il periodo di validità del contratto o alla sua scadenza o successivamente alla scadenza del medesimo, non saranno altresì dovuti dal Comune, salvo diverso previo accordo fra le parti, rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni, migliorie, nuove opere realizzate dall'Assegnatario.

Competono parimenti all'Assegnatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni e accreditamenti amministrativi e/o di pubblica sicurezza occorrenti all'uso dell'immobile da esso indicato nella propria istanza/offerta di assegnazione, senza che l'assegnazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.

L'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

L'Assegnatario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che i locali presentano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui vengono destinati.

È a carico dell'Assegnatario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, l'Assegnatario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

Nessun onere dovrà gravare sull'Amministrazione Comunale sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, il Comune di Trezzo Sull'Adda resta comunque esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a

tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo all'Assegnatario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora esso permanga nella detenzione dei locali stessi.

ARTICOLO 11 – RESTAURI E RIPARAZIONI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 10, l'Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore dell'Assegnatario, indipendentemente dalla durata delle opere. L'Assegnatario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori che venissero autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 12 – PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente assegnazione sono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, in deroga all'art. 936 secondo comma c.c.

ARTICOLO 13 – SPESE E UTENZE

Sono a carico dell'Assegnatario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, fornitura idrica, riscaldamento, acqua calda sanitaria e telefono - oltre alle imposte qualora dovute (ad es. TARI).

L'Assegnatario pertanto dovrà provvedere alla intestazione diretta delle forniture e/o alla separazione degli impianti che al momento della consegna del bene risultavano in capo all'Amministrazione Comunale.

Sono altresì a carico dell'Assegnatario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori, nonché tutte

le altre spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione di servizi e beni condominiali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ

L'Assegnatario è costituito custode dei locali dati in assegnazione ed esonera espressamente il Comune di Trezzo Sull'Adda da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

L'Assegnatario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto dell'assegnazione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso dell'assegnazione medesima.

L'Assegnatario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente il Comune di Trezzo Sull'Adda da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

L'Assegnatario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni manlevando la l'Amministrazione Comunali da eventi dannosi che possano derivare.

ARTICOLO 15 – ASSICURAZIONI

L'Assegnatario risponde direttamente, manlevando il Comune di Trezzo Sull'Adda da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a

sinistri comunque coinvolgenti personale dell'Assegnatario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno dell'area oggetto di assegnazione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture assegnate, sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione dell'Assegnatario.

L'Assegnatario ha stipulato la seguente polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad euro 1.5 milioni per sinistro, a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO n. intestata a, rilasciata da..... in data

La copertura assicurativa dovrà perdurare per tutta la durata del contratto e comunque sussistere anche dopo la scadenza in caso di legittima permanenza dell'associazione nei locali.

Pertanto, con cadenza annuale l'Assegnatario dovrà consegnare all'Amministrazione concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive annualità.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo dell'Assegnatario.

Relativamente ai beni mobili dell'Assegnatario presenti all'interno dell'unità immobiliare, il Comune di Trezzo Sull'Adda non risponde di danni di sorta, salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto l'Assegnatario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del Codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comune di Trezzo Sull'Adda, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

ARTICOLO 16 - GARANZIE

16.1 A garanzia del corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla assegnazione, l'Assegnatario ha prestato, nelle forme stabilite dall'Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile comunale in via S. Allende - "ex autocostruzione" ad un ente del terzo settore, cauzione definitiva per un importo pari a 36.000 euro. Il deposito cauzionale o la validità della fideiussione devono essere mantenuti fermi per l'intera durata del contratto. Tale garanzia sarà restituita/svincolata dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che i locali vengano riconsegnati senza alcun danno.

Il Comune di Trezzo Sull'Adda resta fin d'ora autorizzato ad avvalersi della predetta garanzia, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti dell'Assegnatario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto del Comune di Trezzo Sull'Adda.

16.2 Inoltre, a garanzia del versamento da parte dell'Assegnatario (all'atto della consegna del bene) dell'importo di euro 432.000,00 (a titolo di canone anticipato), l'Assegnatario ha prestato, nelle forme stabilite dall'Avviso pubblico per l'assegnazione dell'immobile comunale in via S. Allende - "ex autocostruzione" ad un ente del terzo settore, cauzione definitiva per un importo pari a 432.000 euro. Tale garanzia sarà restituita/svincolata a seguito dell'effettivo versamento all'Amministrazione Comunale da parte dell'Assegnatario, all'atto della consegna del bene, dell'importo di euro 432.000,00.

ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico all'Assegnatario, nel bene in assegnazione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 18 - RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, l'Assegnatario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune di Trezzo Sull'Adda.

ARTICOLO 19 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, l'Assegnatario elegge il proprio domicilio in.....

É fatto obbligo all' Assegnatario di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ARTICOLO 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La presente assegnazione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'assegnatario deve comunicare al Comune di Trezzo sull'Adda:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3,000 euro.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti al presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, sono a totale carico dell'Assegnatario.

ART. 22 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Formano parte integrante del presente contratto, ancorché tutti non materialmente allegati, i Documenti Contrattuali sotto elencati, che, previa disamina ed approvazione delle Parti, sono stati sottoscritti dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dell'Assegnatario e che sono depositati

presso l'Amministrazione Comunale:

- i) Avviso Pubblico n. per l'assegnazione dell'immobile comunale in via S. Allende - "ex autocostruzione" ad un ente del terzo settore e relativi allegati.
- ii) Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Trezzo sull'Adda n° 93 del 16/10/2023.
- iii) Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Trezzo sull'Adda n. 26 del 28/07/2023.
- iv) Istanza di assegnazione presentata dall'Assegnatario.

Ogni eventuale ulteriore documento richiamato in Contratto e qui non espressamente citato, che dovesse essere prodotto successivamente alla relativa sottoscrizione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione progettuale, le Autorizzazioni, i permessi e eventuali altri documenti amministrativi necessari e strumentali all'esecuzione del contratto medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in luogo e data ...

L'Assegnatario: per,

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data

L'Amministrazione Comunale: per il Comune di Trezzo Sull'Adda,

L'assegnatario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all'articolo 2 (consegna), articolo 3 (condizione sospensiva), articolo 4 (destinazione dell'immobile), articolo 5 (canone), articolo 6 (clausola di revisione del canone), articolo 7 (durata), articolo 8 (recesso dell'assegnatario), articolo 8 bis (revoca dell'assegnazione), articolo 8 ter (risoluzione per inadempimento), articolo 9 (gratuità della gestione), articolo 10 (interventi a carico dell'assegnatario); articolo 11 (restauri e riparazioni), articolo 12 (proprietà), articolo 14 (responsabilità), articolo 15 (assicurazioni), articolo 16 (garanzie), del

presente atto,

In data,

L'Assegnatario: per,